

15 giugno 2017

**A.S. 2853:**

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

*Edizione provvisoria*

Giugno 2017

n. 180

XVII legislatura

**Articolo 64-bis (Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)**

Il comma 1 conferma l'attuale suddivisione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi e non esclusivi (sono esclusivi i punti tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, mentre sono non esclusivi quelli che possono vendere anche altre merci). Reca poi una modifica puramente formale all'alinea del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 170 del 2001, riguardante l'individuazione degli esercizi abilitati alla vendita non esclusiva.

Il comma 2 inserisce l'articolo 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita) nel citato decreto legislativo n. 170 del 2001.

La numerazione che segue (commi 1-4) attiene a tale articolo aggiuntivo.

Il comma 1 assoggetta l'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, alle disposizioni dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che prevedono, in luogo di licenze o autorizzazioni, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il comma 2 consente ai comuni di individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.

Il comma 3 prevede che con intesa in sede di Conferenza unificata sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 4 demanda ad un'intesa in sede di Conferenza unificata anche l'individuazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, di criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.

Il comma 3 dell'articolo 64-*bis* in esame, intervenendo sull'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 170 del 2001, stabilisce, con la nuova lettera d-*quinquies*), che le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali, escludendo inoltre che la fornitura possa essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore. Con la lettera d-*septies*), prevede che le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale.

Il comma 4 aggiunge l'articolo 5-*bis* (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi) al citato decreto legislativo n. 170 del 2001. Con tale articolo aggiuntivo si dispone che nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità

di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

Il comma 5 aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 9 del decreto legislativo n. 170 del 2001, il quale sanziona le violazioni del medesimo decreto n. 170 ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Il comma 6 abroga l'articolo 1, comma 2 (definizione di punto vendita esclusivo e non esclusivo; tale definizione viene inserita all'articolo 2), l'articolo 2, commi 2 (rilascio di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività), 4 (rilascio automatico dell'autorizzazione per i soggetti che si sono sottoposti al programma sperimentale di cui alla legge n. 108 del 1999), 5 (condizione per l'esercizio di un punto di vendita non esclusivo in mancanza di adesione alla predetta sperimentazione) e 6 (parametri per il rilascio delle autorizzazioni), l'articolo 4, comma 1 (obbligo per i punti vendita esclusivi di assicurare parità di trattamento alle diverse testate), e l'articolo 6 (recante la disciplina dei piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita) del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Il comma 7 impone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.